

Deliberazione n. 6 del 18.02.2019

OGGETTO:
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 360 del 1998 avente ad oggetto l'istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48 comma 10 della legge n. 448/1997, così modificato dall'art. 1 comma 10 Legge n. 191/1998;

LETTI, in particolare, i seguenti articoli:

- art. 1 comma 1 che dispone che con decorrenza 1 gennaio 1999 è istituita l'addizionale comunale all'IRPEF composta da una quota stabilita dallo Stato e da una quota facoltativa determinata dal Comune. La quota di competenza statale non è mai stata applicata;
- art. 1 comma 3 che prevede la facoltà per il Comune di stabilire una variazione dell'aliquota di competenza comunale non eccedente lo 0,5%, con un incremento annuo non superiore a 0,2%;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/1998 con cui è stata istituita nel Comune di Sovere l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,2%;

VISTA la deliberazione del Giunta Comunale n. 23/2001 con la quale la misura dell'addizionale comunale è stata portata allo 0,4%;

RICHIAMATE le diverse leggi finanziarie per gli anni 2003 (l.n. 289/2002), 2004 (l.n. 350/2003), 2005 (l.n. 311/2004) e 2006 (l.n. 266/2005) che hanno bloccato la potestà degli Enti Locali di aumentare la misura dell'aliquota dell'addizionale comunale in attesa della riforma relativa al Federalismo fiscale;

RILEVATO che la legge n. 296/2006 – legge finanziaria per il 2007 – nel riaprire la possibilità per i Comuni di variare la misura dell'aliquota dell'addizionale comunale ne elevava il limite massimo portandolo allo 0,8%;

CONSIDERATO che, successivamente, il D.L. n. 93/2008, convertito dalla legge n. 126/2008, ha nuovamente ripristinato la sospensione della potestà dei Comuni di procedere alla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale per gli anni 2008 e 2009, sospensione confermata anche per il 2010 dalla Legge n. 220/2010;

RILEVATO che il D.L. n. 138 del 13.08.2011, convertito dalla Legge n. 148 del 14.09.2011 all'art. 1 comma 11, ha disposto la cessazione della sospensione della potestà di variazione della misura dell'aliquota dell'addizionale comunale a decorrere dall'anno 2012;

DATO ATTO che:

con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 28/06/2012 è stata determinata una aliquota dello 0,7 % dal 01/01/2012;

con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 14/07/2014 è stata confermata l'aliquota dello 0,7 % per l'anno 2014;

con Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/06/2015 è stata confermata l'aliquota dello 0,7 % per l'anno 2015;

con Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 22/04/2016 è stata confermata l'aliquota dello 0,7 % per l'anno 2016;

con Delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 23/02/2017 è stata confermata l'aliquota dello 0,7 % per l'anno 2017;

con Delibera del Consiglio Comunale n. 06 del 26/01/2018 è stata confermata l'aliquota dello 0,7 % per l'anno 2018;

PRESO ATTO che con la Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018 pubblicata in G.U. n. 302 del 31.12.2018 supplemento ordinario n. 62, non è stato riproposto per il 2019 il blocco della pressione fiscale previsto negli anni precedenti;

DATO ATTO che l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ha stabilito il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che per il raggiungimento del pareggio di bilancio è necessario mantenere l'addizionale comunale IRPEF nella misura pari allo 0,7% tale da consentire una entrata pari ad Euro 420.000,00, come previsto nello schema di bilancio di previsione 2019-2021;

RITENUTO di confermare per l'anno 2019, la percentuale dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura del 0,7%;

DATO ATTO che con Decreto del Ministro dell'Interno del 07 dicembre 2018, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali. Il provvedimento viene adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 novembre 2018, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. - Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di dare atto di tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato;
2. di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2019, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura del 0,7%;
3. di dare atto che la previsione per l'anno 2019 relativa all'addizionale comunale all'IRPEF è stata determinata considerando un imponibile presunto pari ad Euro 60.000.000,00 e che l'aliquota approvata consente un introito complessivo di Euro 420.000,00 così come indicato nello schema di Bilancio;
4. di delegare il Responsabile del settore Economico-Finanziario a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle

finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con voti favorevoli espressi con separata votazione, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Francesco Filippini

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Luisa Borsellino

ESTREMI ESECUTIVITÀ

ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Luisa Borsellino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.